

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0402 586/2023

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 219 del 06/07/2023

Oggetto: FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER MERCATO ESTIVO E CAMPO DI TENNIS DI BREUIL-CERVINIA - TAILORSAN SPA - CIG ZC63BCAFB6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*) e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 12 del 29/03/2023**, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 35 del 28/04/2023** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

PREMESSO che a Valtournenche, nel periodo estivo (dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno), sono presenti n. 2 mercati siti, rispettivamente, in P.le Ovovia e in Fr. Breuil-Cervinia P.le Château;

CONSIDERATO che per il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente è necessario fornire entrambe le sedi mercatali di bagni a disposizione del pubblico ma, soprattutto, dei commercianti del settore alimentare su area pubblica titolari di posteggio oppure degli spuntisti;

RILEVATO che nella sede di P.le Ovovia sono a disposizione le toilettes dell'adiacente stazione funiviaria "Cime Bianche", mentre nella sede di P.le Château non sono presenti nelle vicinanze servizi igienici utilizzabili dai frequentatori del mercato;

RITENUTO pertanto indispensabile dotare la sede mercatale di Breuil-Cervinia, P.le Château, di bagni chimici mediante un noleggio temporaneo per la stagione estiva 2023;

ATTESO che, per un maggior decoro ambientale e per camuffare i bagni chimici solitamente molto appariscenti e poco inseriti in un ambiente montano, è stato richiesto al fornitore uno speciale noleggio di toilettes inserite in casettine di legno;

ACCOLTA la richiesta del gestore del campo da tennis di Breuil-Cervinia di dotare il campo di servizi igienici, in particolare per i bambini che frequenteranno i corsi estivi e durante le giornate dei tornei, con conseguente maggiore richiamo di pubblico e atleti;

RITENUTO opportuno garantire la salubrità dei luoghi adiacenti al campo da tennis di Breuil-Cervinia nonché offrire un servizio di accoglienza e attenzione agli atleti che utilizzeranno la struttura, che eviteranno di dover allontanarsi alla ricerca di toilettes o di gravare sulle strutture commerciali dei dintorni alla ricerca di servizi igienici;

VISTO il D.lgs. 36 del 31/03/2023 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), che è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 01 aprile 2023 ed è operativo dal 01 luglio 2023;

RICHIAMATO il preventivo allegato in atti così come trasmesso dalla ditta Tailorsan SPA di Colleferro (AT), da cui risulta una spesa di € 3.900,00€, Iva esclusa, per il noleggio di n. 1 bagno chimico da destinare al campo da tennis di Breuil-Cervinia, di n. 2 cassette igieniche standard e di n. 1 casetta igienica per disabili da destinare al mercato estivo di Breuil-Cervinia del lunedì;

RESO EDOTTO che la ditta Tailorsan Spa è l'unica nella Regione autonoma Valle d'Aosta a fornire bagni chimici inseriti in cassette di legno scuro in perfetto stile montano, che si inseriscono nell'ambiente senza impattare visivamente ed esteticamente sul panorama naturale;

EVIDENZIATO che:

- negli anni passati la ditta Tailorsan Spa ha sempre svolto in maniera impeccabile il servizio di noleggio garantendo la regolare pulizia bisettimanale dei bagni e posizionandoli nei luoghi richiesti dal Comune, operazione complessa in quanto sono stati collocati su terreni sconnessi ed in alta quota;

RILEVATO che l'art. 49, comma 6, del D.lgs. 36 del 31/03/2023, consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RICHIAMATO l'art. 12, comma 4, della L. R. 19 dicembre 2014, n. 13, che esclude l'obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) in caso di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

VERIFICATA la congruità dell'offerta e ritenuto legittimo e conveniente procedere all'affidamento diretto in ragione della tipologia del servizio in quanto, dato l'importo dell'affidamento, una diversa procedura contrasterebbe con i principi di semplificazione ed economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo

che si vuole perseguire, e violerebbe il principio di tempestività derivante dall'esigenza di non dilatare senza necessità la durata del procedimento di selezione del contraente;

RICHIAMATE le linee guida n. 4 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 31/03/2023, n. 36l, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014;
- la regolarità contributiva della Ditta è stata accertata mediante acquisizione del DURC;
- ai sensi dell'art. 52 del medesimo D.lgs. 36 del 31/03/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000€, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti; la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- l'impresa suddetta non si trova in alcuna delle fattispecie di cui agli articoli 94, 95, 96 del predetto D.lgs. 36/2023 relative ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto, giuste dichiarazioni effettuate dalla stessa;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con particolare riferimento all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI AFFIDARE alla ditta “TAILORSAN SPA” di Colleferro (RM) la fornitura a noleggio di bagni chimici per la sede del mercato estivo di Breuil-Cervinia e per il campo da tennis di Breuil-Cervinia;
2. DI IMPEGNARE contabilmente a favore della ditta “TAILORSAN SPA”, C.F. 10576071004, l'importo di **€ 4.758,00**, al lordo di IVA e ritenute di legge, per la fornitura di cui sopra,, imputando tale importo al bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023/2025, esercizio finanziario, capitolo 4200, articolo 5, missione 7, programma 1, PDCF 1.03.02.02.005;
3. DI DARE ATTO che:
 - ai sensi dell'art.7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – così come assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZC63BCAFB6;

- il pagamento della prestazione verrà effettuato, previa verifica dell'esatto adempimento della medesima, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;
4. DI DARE ATTO inoltre che:
- il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il sottoscritto in assenza del responsabile dell'area servizi SCTC;
 - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della L. R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il soggetto destinatario del presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
 - al soggetto destinatario del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
6. DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
 - ricorso giurisdizionale al TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**